



COMUNICATO UFFICIALE N.270/C  
DEL 29 MARZO 2006

270/811

## DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal dott. Daniele Propato, Presidente, dal dott. Domenico Franco e dal dott. Antonio Spina, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Roberto Calabassi, nella sua riunione del 24 Marzo 2006 ha assunto le seguenti decisioni:

""

### S E R I E "C/1"

RECLAMO SOCIETA' **S.S. JUVE STABIA S.R.L.** AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE **CALCIATORE GIUSEPPE RINALDI** (C.U. N.253/C DEL 14/3/2006 GARA CHIETI-JUVE STABIA DEL 12 MARZO 2006).

Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo squalificava per due gare effettive il calciatore Giuseppe Rinaldi della società S.S. Juve Stabia S.r.l. "per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo".

Avverso tale decisione proponeva reclamo la società argomentando che la condotta del Rinaldi era stata determinata dall'atteggiamento ostruzionistico da parte del Chieti che si protraeva da qualche tempo. Lo stesso atteggiamento teneva anche, nell'occasione, un calciatore dello stesso Chieti che tentava di ritardare la ripresa del gioco. A seguito di ciò il Rinaldi, intendendo affrettare i tempi, colpiva involontariamente le gambe dell'avversario nel tentativo di recuperare subito il pallone: questa condotta, pertanto, non poteva essere ritenuta violenta. Concludeva chiedendo la riduzione della squalifica ad una sola giornata.

La Commissione rileva che dal referto arbitrale, atto ufficiale che fa piena prova, risulta che il Rinaldi, a gioco fermo, si era avvicinato al calciatore avversario colpendolo con un calcio sullo stinco, senza peraltro provocare particolari conseguenze. Se questo è lo svolgimento dei fatti – e non può essere messo in dubbio – la decisione del Giudice Sportivo appare corretta. Lo sferrare un calcio, aldilà della forza adoperata, è comunque un gesto di violenza e non una semplice manifestazione di insofferenza o di superamento

270/812

della volontà contraria. Diverso è, infatti, spingere o allontanare l'avversario, diverso è colpirlo con un gesto che attinge comunque con impatto apprezzabile l'altrui persona.

La squalifica inflitta è quindi adeguata.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di respingere il reclamo della società **S.S. Juve Stabia S.r.l.-**.

La tassa va addebitata.

**RECLAMO CON PROCEDURA D'URGENZA SOCIETA' A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE CALCIATORE WILLIAM BARBOSA DA SILVA (C.U. N.262/C DEL 21/3/2006 GARA MARTINA-ACIREALE DEL 19 MARZO 2006).**

La società A.C. Martina S.r.l. ha presentato reclamo d'urgenza avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per una gara effettiva il calciatore William Da Silva Barbosa per recidività in ammonizione.

Il reclamo investe l'ammonizione riportata dal tesserato nel corso della gara Martina-Acireale del 19 marzo 2006 e riposa su una diversa ricostruzione del fatto riportato dall'arbitro e all'odierna riunione il difensore, avv. Calandro, ha chiesto che venisse visionata la ripresa televisiva.

Visto l'art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva, nella fattispecie non è ammessa la prova televisiva, e di conseguenza non può essere richiesto il procedimento d'urgenza, ai sensi dell'art.32 comma 9 C.G.S.-.

Per questi motivi, la Commissione

d i c h i a r a

inammissibile il reclamo con procedura d'urgenza della società **A.C. Martina S.r.l.-**.

La tassa va addebitata.

IL PRESIDENTE f.f.  
F.to Dott. Daniele Propato

""

**Publicato in Firenze il 29 Marzo 2006**

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE  
Rag. Mario Macalli